

**SardegnaCat - RdO : rfq_339922 -
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi a favore di utenti dei Dipartimenti di
Salute Mentale Area Nord della ATS Sardegna**

Verbale definitivo dei chiarimenti pervenuti alla data del 07/09/2019

Chiarimento 1

In merito ai criteri soggettivi di valutazione, Tabella A e B, di cui alle pagine 63 - 64 del Disciplinare di Gara, siamo a chiedere in che modo i sub punteggi di cui ai sub criteri B e D delle succitate Tabelle, riferibili esclusivamente alle Offerte Tecniche dei lotti inerenti gli interventi riabilitativi nelle residenze psichiatriche SRPAI e SRPAE, possano essere applicati ai Lotti riguardanti gli interventi di supporto alla persona e di promozione alle autonomie (SAD e ADI). Posto che appare impossibile applicare tali punteggi ai servizi SAD e ADI, che per loro natura non prevedono la messa a disposizione di una sede per l'esecuzione delle prestazioni, siamo a richiedere di voler precisare come saranno attribuiti i relativi punteggi per questi lotti e, in caso di riparametrazione delle altre voci, di precisare come essa sarà effettuata.

Risposta chiarimento 1

In merito ai criteri di valutazione delle offerte di cui all'Appendice n. 1 al Disciplinare di Gara si precisa che relativamente ai lotti riguardanti il servizio indirizzato al supporto alla persona per la promozione delle autonomie in contesto domiciliare e semiresidenziale i punteggi verranno attribuiti tenendo conto delle effettive specificità dei servizi medesimi. La riparametrazione avverrà quindi sulla base dei punteggi attribuiti in quanto pertinenti ai servizi previsti nei lotti di riferimento, garantendo parità di trattamento ai concorrenti.

Chiarimento 2

Con la presente, siamo a richiedere una precisazione interpretativa rispetto all'art. 7 del disciplinare di gara e in particolar modo alla prescrizione di cui al secondo punto dell'art. 7.1, laddove viene richiesta, come requisito di partecipazione, "L'autorizzazione all'esercizio di cui alla normativa vigente dei servizi in oggetto (DGR n. 47/42 del 30.12.2010 e s. m. e i., recante in allegato i requisiti minimi generali e specifici per l'autorizzazione per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna)". Interpretata in senso letterale, la norma di gara sembrerebbe pretendere che per partecipare alla gara, occorra che le strutture sede del servizio che, lo ricordiamo, sono da mettere a disposizione dell'appalto da parte dell'aggiudicatario, debbano essere già, all'atto della partecipazione alla gara, dotate di autorizzazione all'esercizio ai sensi della normativa regionale. Una simile interpretazione tuttavia, sarebbe evidentemente eccessivamente restrittiva rispetto al principio di massima partecipazione che è sotteso all'intero sistema normativo che sorregge gli acquisti pubblici, posto che i tempi di gara, la particolare collocazione temporale della stessa (che si svolge in piena estate) e l'ampia articolazione territoriale che la caratterizzano, rendono sostanzialmente impossibile per chi già non possieda strutture autorizzate, procurarsene la disponibilità in tempo utile. Al fine di assicurare alla procedura di gara il pieno rispetto dei principi di massima partecipazione, non discriminazione e par condicio, siamo pertanto con la presente a richiedere di voler integrare tale disposizione del disciplinare di gara, prevedendo la possibilità di partecipazione anche ai concorrenti che si impegnino a ottenere detta autorizzazione al funzionamento entro un termine congruo rispetto all'aggiudicazione

dell'appalto.

Risposta chiarimento 2

La dichiarazione richiesta all'art. 7.1 del disciplinare di gara è finalizzata ad evidenziare l'idoneità del concorrente allo svolgimento dei servizi previsti nella gara d'appalto. Pertanto il possesso di un'autorizzazione regionale all'esercizio di detti servizi rilasciata ai sensi della normativa vigente (DGR n. 47/42 del 30.12.2010 e s. m. e i.) soddisfa la richiesta. Per quanto riguarda la specifica struttura oggetto della gara la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata ai competenti uffici dell'Assessorato alla Sanità a cura dell'aggiudicatario nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico di gara.

Chiarimento n. 3

In caso di partecipazione ai lotti 7 e/o 8, il requisito di partecipazione richiesto dal disciplinare relativo all'"autorizzazione all'esercizio di cui alla normativa vigente dei servizi in oggetto (DGR n. 47/42 del 30.12.2010 e s. m. e i., recante in allegato i requisiti minimi generali e specifici per l'autorizzazione per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna) Il requisito è provato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.", appare inconferente dal momento che i lotti di cui sopra non sono di tipo residenziale e pertanto non richiedono la messa a disposizione di immobili da doversi autorizzare. Posto che tale requisito è già stato oggetto da parte nostra di altro autonomo quesito e che la presente richiesta di chiarimenti non sostituisce né annulla la precedente (rispetto alla quale anzi ci permettiamo di sollecitare un riscontro), con la presente siamo a chiedere conferma del fatto che, per i lotti 7 e 8 tale dichiarazione non debba essere resa.

Risposta chiarimento 3

La dichiarazione richiesta all'art. 7.1 del disciplinare di gara è finalizzata ad evidenziare l'idoneità del concorrente allo svolgimento dei servizi previsti nella gara d'appalto. Pertanto il possesso di un'autorizzazione regionale all'esercizio di detti servizi rilasciata ai sensi della normativa vigente (DGR n. 47/42 del 30.12.2010 e s. m. e i.) soddisfa la richiesta. Tuttavia, se la normativa di cui sopra non prevede il rilascio di una specifica autorizzazione per lo svolgimento del servizio indirizzato al supporto alla persona per la promozione delle autonomie in contesto domiciliare e semiresidenziale di cui ai lotti 7 e 8, tale dichiarazione non ha ragione di essere prodotta.

Chiarimento 4

Le strutture residenziali (SRPAI E SRPAE) dislocate nelle aree delle ATS del sud, centro e nord sono già attive, se affermativo quali. Oltremodo chiediamo quali sono le strutture di nuova attivazioni e le zone interessate.

Risposta Chiarimento 4

A tutte le strutture poste a gara corrisponde una struttura attiva nel medesimo territorio di riferimento. Nelle forme previste dal capitolato di gara tutte le strutture messe a gara sono di nuova istituzione. Le zone interessate per ciascuna struttura sono indicate nel disciplinare.

Chiarimento 5

Si chiede conferma che è consentita la partecipazione di un operatore economico a diversi lotti della presente procedura:

- con raggruppamenti diversi per ciascun lotto, oppure
- in forma individuale in uno o più lotti e in raggruppamento o altra forma aggregata in altri lotti, fermi restando i divieti di partecipazione plurima al singolo lotto, richiamati dall'art. 5 del disciplinare di gara.

Risposta al chiarimento 5

Fermi restando i divieti di partecipazione plurima al singolo lotto richiamati dall'art. 5 del disciplinare di gara, è consentita la partecipazione di un operatore economico a diversi lotti della presente procedura:

- con raggruppamenti diversi per ciascun lotto, oppure
- in forma individuale in uno o più lotti e in raggruppamento o altra forma aggregata in altri lotti.

Chiarimento n. 6

Facciamo seguito alla risposta al ns chiarimento n. 3 al fine di sottoporre alla vostra attenzione importanti considerazioni che confidiamo possano ritenersi utili per il corretto e legittimo svolgimento della procedura in oggetto.

Preme evidenziare innanzitutto che i criteri cui facciamo riferimento sono i seguenti:

- CRITERIO B) Caratteristiche dell'immobile/degli immobili indicato/i (grado di vetustà dell'immobile e degli arredi, funzionalità degli spazi in relazione agli obiettivi del servizio).
Punti 5

- CRITERIO D) Progetto: la valutazione premierà/non premierà in particolar modo la maggiore/minore aderenza del progetto alle indicazioni di cui al capitolato e alla normativa regionale di riferimento in materia di strutture psichiatriche territoriali residenziali, la coerenza interna del medesimo e la sua fattibilità. Punti 10.
Come esposto, tali criteri non appaiono in alcun modo compatibili con la tipologia dei servizi di cui ai lotti 7 e 8 in quanto fanno riferimento a immobili/strutture che per tali servizi non sono richiesti come confermato dal Capitolato. Ed infatti, nella risposta che ci viene fornita, viene riconosciuta la necessità di una riparametrazione dei punteggi "in quanto pertinenti ai servizi previsti nei lotti di riferimento". Evidenziamo tuttavia che questa amministrazione non esplicita in modo esaustivo e preciso come e in che modo verrà effettuata tale riparametrazione facendo presumere che tale attività verrà demandata ai commissari di gara in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

Preme sottolineare però, che proprio al fine del rispetto del principio di parità di trattamento dei concorrenti citato da questa amministrazione (e aggiungiamo, dei principi di trasparenza e imparzialità e pubblicità cui deve orientarsi l'attività amministrativa nonché come disposto dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016) spetta all'amministrazione, negli atti di gara, indicare in modo esaustivo e puntuale i criteri e i relativi punteggi con i quali verrà valutata l'offerta tecnica predeterminando le regole della procedura e gli aspetti dell'offerta che si vogliono valorizzare, onde evitare di dilatare oltre misura l'apprezzamento soggettivo e discrezionale della Commissione e il mancato rispetto della par condicio dei concorrenti.

La riparametrazione dei punteggi, qualora demandata alla commissione di gara, comporterebbe l'illegittimità dell'azione amministrativa con conseguente nullità degli atti di gara e dell'intera procedura. In tal senso si è espressa numerosa e consolidata giurisprudenza che non lascia dubbi al riguardo. Citiamo per completezza solo alcune delle più recenti sentenze:

- Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6259; in termini: Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 19 gennaio 2015, n. 27; TAR Lazio, Sez. II, 4 aprile 2014 n. 5889; TAR Calabria, Sez. II, 9 ottobre 2015 n. 1568; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 20 giugno 2018, n. 596; Cons. Stato, III, 10 dicembre 2013, n. 5909; Sez. V, 12 febbraio 2018 n. 858; in termini Sez. III, 10 dicembre 2013 n. 5909; TAR Sezione

Autonoma di Bolzano sent. 194/2019 del 06/08/2019.
Alla luce di quanto sopra restiamo in attesa di una vostra indicazione più puntuale e precisa dei criteri e relativi punteggi onde consentire a tutti i potenziali concorrenti di conoscere come verrà valutata l'offerta tecnica dei lotti 7 e 8.

Risposta chiarimenti n. 6

Ad ulteriore precisazione della risposta al chiarimento n. 3 si specifica quanto segue: l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri soggettivi di valutazione di cui alle Tabelle A e B, riportate alle pagine 63 – 64 del Disciplinare di Gara, ad eccezione del sub criterio B, può essere effettuata per tutti i sub criteri sia per i lotti inerenti gli interventi riabilitativi nelle residenze psichiatriche SRPAI e SRPAE sia per i lotti riguardanti gli interventi di supporto alla persona e di promozione alle autonomie. Il sub criterio D può infatti essere applicato anche ai lotti riguardanti gli interventi di supporto alla persona e di promozione alle autonomie per i quali le ditte partecipanti dovranno presentare un progetto tecnico che verrà premiato/non premiato in rapporto alla maggiore o minore aderenza alle indicazioni di cui al capitolato di gara.

Come detto fa eccezione solo il sub criterio B delle succitate tabelle. Tale sub criterio B non è applicabile ai lotti riguardanti gli interventi di supporto alla persona e di promozione alle autonomie. In questo caso la Commissione di gara non ha alcuna discrezionalità dovendo semplicemente constatare quanto sopra e quindi, applicando il principio di par condicio tra i concorrenti, dovrà attribuire un punteggio identico a tutte le offerte in gara. Non vi è quindi bisogno di prevedere criteri di riparametrazione differenti per i lotti riguardanti gli interventi di supporto alla persona e di promozione alle autonomie potendosi applicare le regole previste nel disciplinare di gara.

Chiarimento n. 7

Nel disciplinare di gara non viene indicata l'obbligatorietà di effettuazione del sopralluogo. Tuttavia nel fac -simile della domanda di partecipazione è contenuta una dichiarazione di presa visione dei luoghi oppure allegazione del certificato rilasciato dalla S.A. attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (pag. 8 dell'all.2).

Si chiede conferma che, come disposto dal disciplinare, non sia necessario effettuare il sopralluogo (in particolare per i lotti 7 e 8 non vi sarebbe comunque possibilità trattandosi di servizi domiciliari) e che pertanto la dichiarazione sopra citata sia un mero refuso.

Chiarimento n. 7.1

al punto 9 del paragrafo 14.3.1 del disciplinare, viene richiesto di aver preso visione, tramite un sopralluogo, dei luoghi oggetto dell'appalto. Trattandosi di una gara d'appalto in cui viene offerto il luogo di erogazione dei servizi, si chiede se tale punto è un refuso ovvero di specificare che tipo di attestazione di sopralluogo si intenda.
Grazie cordiali saluti

Risposta chiarimenti n. 7 e 7.1

Si specifica che la richiesta di effettuare un sopralluogo e presentare una dichiarazione di presa visione dei luoghi e/o una certificazione rilasciata dalla S.A. di presa visione dei luoghi di cui al punto 9 del paragrafo 14.3.1 del Disciplinare e pag. 8 dell'Allegato 2 al Disciplinare medesimo è da considerarsi un mero refuso. Non è quindi necessario effettuare alcun sopralluogo nè allegare attestazioni in merito.

Chiarimento n. 8

In riferimento ai criteri di valutazione del progetto tecnico di cui all'Appendice n. 1 al Disciplinare di gara si richiede quanto segue:

Tabella a, subcriterio C

Quesito 8.1 Posto che i servizi dei quali si terrà conto ai fini dell'attribuzione del punteggio sono quelli di durata superiore ai 36 mesi, si chiede cosa si intenda con "incarichi dell'ultimo triennio"?

Risposta al chiarimento n. 8.1

per incarichi dell'ultimo triennio si intendono gli affidamenti che, benché risalenti ad una data antecedente, siano ancora in corso o abbiano avuto termine nell'ultimo triennio.

Quesito 8.2 Posto che l'attribuzione del punteggio sembra doversi desumere tramite calcolo applicato sul fatturato conseguito, si chiede di esemplificare come tale calcolo troverà applicazione in considerazione dell'impiego "della stessa formula indicata per l'assegnazione del punteggio prezzo" e quali indicazioni dovrà fornire il concorrente per consentire a Codesto Spettabile Ente di procedere con suddetto calcolo.

Risposta al chiarimento n. 8.2

Il fatturato eccedente i 36 mesi dovrà essere dichiarato nell'ambito del progetto tecnico dell'offerta.

Al fatturato massimo eccedente i 36 mesi verrà attribuito il punteggio massimo (12 punti) Ai fatturati eccedenti i 36 mesi ma di valore inferiore si attribuirà il punteggio applicando la stessa formula indicata per l'assegnazione del punteggio prezzo che, riferita al sub criterio C sarà la seguente:

$$x = 12 * Fa/Fmax$$

dove:

x = il punteggio da attribuire all'offerta da valutare;

Fa = Fatturato da Valutare

Fmax = Fatturato massimo eccedente i 36 mesi.

Tabella b, subcriterio G

Quesito 8.3 Il criterio prevede che "la valutazione premierà il minore scostamento percentuale del numero di operatori reso disponibile dalla Ditta rispetto al numero di operatori indicato nell'Allegato A per ogni tipologia di struttura psichiatrica residenziale territoriale". Non ravvisando alcun Allegato A tra la documentazione di gara, si chiede se occorra fare riferimento a quanto indicato agli art. 17 e seg. del capitolato speciale di gara. Inoltre, poiché il subcriterio G fa esplicito riferimento esclusivamente alle strutture psichiatriche residenziali, si chiede di precisare come tale criterio trovi applicazione per quanto concerne i servizi di cui ai lotti 7 e 8 (contesto semiresidenziale e domiciliare)?

Risposta al chiarimento n. 8.3

Si precisa che il riferimento all'Allegato A è da considerarsi un refuso. In realtà l'allegato cui fare riferimento è l'Allegato 1 – Capitolato Tecnico Residenze Psichiatriche. Rispetto alle esigenze sulla tipologia e sul monte orario degli operatori occorre fare riferimento agli art. 17 e seg. del capitolato speciale di gara. In quella sede vengono definiti i requisiti minimi per le varie tipologie di struttura residenziale (SRPAI e SRPAE). Per il i servizi di supporto alla persona e di promozione delle autonomie il sub criterio G si applica per analogia.

Quesito 8.4 Sempre in riferimento al subcriterio G, è corretto intendere che il massimo punteggio verrà conseguito qualora l'offerta contempli un numero di operatori coincidenti con quello indicato da capitolato?

Risposta al chiarimento n. 8.4

il massimo punteggio sarà attribuito alla migliore offerta che non necessariamente dovrà coincidere con i requisiti minimi indicati nell'Allegato 1. Le indicazioni circa il numero di operatori e il monte ore da garantire rientra all'interno di una ipotesi organizzativa che salvaguardi continuità e rapporto terapeutico. Le offerte verranno quindi valutate in rapporto alla prospettata capacità di gestire i protocolli di assistenza e riabilitazione in modo da salvaguardare la continuità terapeutica ed un rapporto ottimale tra operatori e pazienti da trattare.

Quesito 8.5 Risulta corretto inoltre intendere la congruenza numerica sia da intendersi di natura esclusivamente quantitativa e pertanto legata esclusivamente al numero di operatori impiegati per l'esecuzione del servizio e non anche da riferirsi al monte ore offerto?

Risposta al chiarimento n. 8.5

La congruenza numerica è da intendersi riferita sia al numero di operatori che al monte orario offerto. Nell'ambito del progetto di offerta la ditta dovrà specificare le modalità di svolgimento dei servizi, il personale che intende utilizzare e il relativo monte orario. Resta inteso che il disciplinare indica quelli che sono i requisiti dei servizi indicando per ciascuna tipologia di operatore il monte orario minimo richiesto. Vedi anche la risposta fornita per il chiarimento n. 6.4.

Tabella b, subcriterio H

Quesito 8.6 Con riferimento al punto H della traccia relativa alla presentazione dell'offerta tecnica, posto che viene richiesto al concorrente la "Predisposizione di tutti i protocolli relativi alle procedure previste da capitolato" e non essendo previste all'interno del capitolato indicazioni circa alcuna procedura, si chiede quali protocolli debbano essere prodotti con relativa esemplificazione.

Risposta al chiarimento n. 8.6

per protocolli relativi alle procedure si intende la descrizione in ambito di progetto tecnico delle modalità con cui la ditta offerente intende adempiere a tutti i compiti previsti nel capitolato. Es.: descrivere come si intende adempiere agli obblighi del soggetto appaltatore di cui all'art. 14.5 del Capitolato Tecnico – Allegato 1 al disciplinare di gara.

Quesito 8.7 Per quanto concerne l'esatta individuazione delle strutture residenziali dell'Area Nord, si segnala la mancata corrispondenza tra quanto indicato nel Bando di gara, da un lato, e quanto presente sul Disciplinare e sul Capitolato speciale di gara, dall'altro. Si prega di voler dettagliare il numero di strutture oggetto di gara, la tipologia e l'area di riferimento.

Risposta al chiarimento n. 8.7

Non risulta alcuna mancata corrispondenza tra il bando e il Disciplinare circa il numero la tipologia e l'area di riferimento. In ogni caso il punto 3 del disciplinare individua precisamente i lotti messi a gara descrivendo con precisione la tipologia e l'area territoriale di riferimento)

Quesito 8.8 Con riferimento all'art. 15 comma 3 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire il contenuto della dichiarazione che deve essere fornita dalla ditta offerente, non risultando evidente come tale dichiarazione possa riguardare i "servizi oggetto della gara" e non, piuttosto, l'offerta gestionale dei servizi oggetto di gara.

Risposta al chiarimento n. 8.8

Appare evidente anche dal contesto complessivo del art. 15 del disciplinare che il contenuto della dichiarazione richiesta debba riguardare l'offerta tecnica della ditta partecipante alla gara.

Quesito 8.9 In riferimento all'art. 7.1 del disciplinare di gara ed in particolare relativamente alla dichiarazione inerente l'autorizzazione all'esercizio di cui alla normativa vigente, si chiede conferma che, in fase di presentazione dell'offerta, il concorrente debba esclusivamente dichiarare di impegnarsi ad acquisire l'autorizzazione entro 90 giorni dall'aggiudicazione così come previsto all'art. 2 del capitolato speciale di gara.

Risposta al chiarimento n. 8.9

La dichiarazione richiesta all'art. 7.1 del disciplinare di gara è finalizzata ad evidenziare l'idoneità del concorrente allo svolgimento dei servizi previsti nella gara d'appalto. Pertanto il possesso di un'autorizzazione regionale all'esercizio di detti servizi rilasciata ai sensi della normativa vigente (DGR n. 47/42 del 30.12.2010 e s. m. e i.) soddisfa la richiesta. Per quanto riguarda la specifica struttura oggetto della gara la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata ai competenti uffici dell'Assessorato alla Sanità a cura dell'aggiudicatario nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico di gara.

Quesito 8.10 In riferimento all'art. 9 del disciplinare di gara, in considerazione delle previsioni di cui alla L. n. 55 del 14 giugno 2019, si chiede conferma che in fase di presentazione dell'offerta il concorrente non debba indicare una terna di subappaltatori e nemmeno la relativa documentazione ma occorra semplicemente dichiarare l'intenzione di ricorrere al subappalto indicandone la tipologia di prestazione e relativa percentuale.

Risposta al chiarimento n. 8.10

In sede di adeguamento dell'art. 9 del Disciplinare alla normativa introdotta con la L. n. 55 del 14/06/2019 le previsioni di cui al comma 3 del Disciplinare di gara sono da considerarsi un refuso. Vale il riferimento di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo al testo vigente alla data di pubblicazione del bando dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Quesito 8.11 In merito alla formulazione dell'offerta economica si rileva una discrepanza tra quanto previsto a pagina 12 del disciplinare di gara nella parte in cui si prevede che "per i lotti 7 e 8 il canone mensile scaturirà dal numero effettivo di servizi erogati dagli operatori previsti nel servizio" e il modello 4 e quanto previsto a pagina 49 del disciplinare medesimo ove si parla di ore di servizio e non di numero di prestazioni erogate

Risposta al chiarimento n. 8.11

Si precisa che a pag 12 del Disciplinare con riferimento ai lotti 7 e 8 per "servizi erogati" si intende "ore di servizio erogate".

Quesito 8.12 Si chiede inoltre di chiarire se con la dicitura costo orario riportata a pagina 49 del disciplinare e all'interno del modello 4, si intenda fare riferimento al prezzo orario onnicomprensivo per figura professionale e non al costo orario della manodopera.

Risposta al chiarimento n. 8.12

Nell'art. 16 del Disciplinare di gara è spiegato in modo inequivocabile che "i prezzi offerti dovranno essere espressi e comunque si intenderanno comprensivi di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.", al netto solo dell'IVA

Quesito 8.13 Si chiede di confermare che gli unici moduli accorpabili (8 + 8) siano quelli previsti per quanto la gara dell'Area Centro Lotto 1 mentre per le gare dell'Area Nord e Area Sud tale accorpamento non sia ammissibile considerando la suddivisione delle

singole strutture in moduli da 8 posti ciascuna in distinti lotti di aggiudicazione. In caso affermativo, si chiede di precisare la motivazione in base alla quale tale accorpamento non sia stato previsto posto che consentirebbe di garantire una più funzionale gestione dei servizi.

Risposta al chiarimento n. 8.13

Si conferma che gli unici moduli accorpabili (8+8) siano quelli previsti per quanto la gara dell'Area Centro Lotto 1.

Chiarimento n. 9

Il subcriterio G della Tabella b dell'appendice n. 1 al disciplinare di gara "Criteri di valutazione delle offerte" assegna sino a 10 punti in funzione della congruenza numerica degli operatori indicati nel progetto rispetto ai livelli d'assistenza richiesti, con l'avvertimento che "la valutazione premierà il minore scostamento percentuale del numero di operatori reso disponibile dalla Ditta rispetto al numero di operatori indicato nell'Allegato A per ogni tipologia di struttura psichiatrica residenziale territoriale".

Quesito 1: si chiede se detto subcriterio sarà applicato anche nei lotti che non riguardano strutture psichiatriche residenziali territoriali, e cioè quelli relativi agli "Interventi di supporto alla persona e di promozione delle autonomie in contesto domiciliare e semiresidenziale"

Risposta al chiarimento 9 – Quesito 1

Il sub criterio G di cui alla Tabella b dell'appendice 1 al Disciplinare si applica per analogia anche ai lotti relativi agli "Interventi di supporto alla persona e di promozione delle autonomie in contesto domiciliare e semiresidenziale".

Quesito 2: Inoltre, poiché il capitolato non individua per nessun lotto il numero di operatori che sarebbe ottimale, ma prevede per le strutture residenziali un requisito minimo espresso in "min/die per paziente", e per gli "Interventi di supporto alla persona e di promozione delle autonomie in contesto domiciliare e semiresidenziale", un numero minimo di ore settimanali; al di sotto di tali limiti, ovviamente, non si può andare, a pena d'esclusione.: per le strutture residenziali "deve essere specificamente prevista e garantita una funzionale presenza sulle 24 ore del seguente personale ..." e per gli "Interventi di supporto alla persona e di promozione delle autonomie in contesto domiciliare e semiresidenziale" "deve essere specificamente prevista e garantita una disponibilità funzionale sulle 12 ore del seguente personale: ...". Dalla lettura del criterio G sopra riportato sembrerebbe che la lex specialis da un lato voglia escludere – com'è logico fare – i progetti che prevedono un numero inferiore a quello prestabilito; dall'altra, però, sembra che voglia attribuire il punteggio qualitativo più basso al progetto che abbia offerto il maggior numero di operatori e voglia assegnare invece il punteggio massimo ipoteticamente possibile a chi abbia offerto esattamente il numero d'operatori che il capitolato individua come minimo indispensabile. Evidentemente, questo non sarebbe ragionevole. Un criterio di valutazione della qualità delle offerte che assegni il punteggio più basso a quella che preveda il maggior numero di operatori al servizio dei pazienti contrasterebbe con la logica fondamentale del criterio d'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: più operatori, per insuperabile evidenza logica, comportano una qualità maggiore, e questa maggior qualità dev'essere premiata, e non punita, nella fase di valutazione dell'offerta tecnica. Quesito 2: si chiede se il reale significato di questa previsione non sia quello esposto ma un altro, e di esporlo in modo da dileguare ogni incertezza interpretativa.

Risposta al chiarimento 9 – Quesito 2

il massimo punteggio di cui al subcriterio G della Tabella b dell'appendice n. 1 al disciplinare di gara sarà attribuito alla migliore offerta che non necessariamente dovrà coincidere con i requisiti minimi indicati nell'Allegato 1. Le indicazioni circa il numero di operatori e il monte ore da garantire rientra all'interno di una ipotesi organizzativa che salvaguardi continuità e rapporto terapeutico. Le offerte verranno quindi valutate in rapporto alla prospettata capacità di gestire i protocolli di assistenza e riabilitazione in modo da salvaguardare la continuità terapeutica ed un rapporto ottimale tra operatori e pazienti da trattare.

Chiarimento 10

In merito alla presente procedura si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) Nel Disciplinare di gara al punto 7.2, requisiti di capacità economica finanziaria si chiede "il possesso della capacità finanziaria ed economica: per ciascun lotto l'importo globale del fatturato realizzato nell'ultimo triennio per servizi analoghi (2015 - 2016 - 2017)... non deve essere inferiore al corrispondente valore stimato del lotto. Si chiede cosa si intenda per servizi analoghi e, in particolare, se tra questi ultimi rientrino il Servizio di Assistenza Domiciliare, il Servizio di Assistenza Domiciliare integrata, e il Servizio reso ai sensi della Legge 162/98. Si chiede inoltre se per il periodo di riferimento dell'ultimo triennio vada preso in considerazione quello indicato nel Disciplinare (2015 - 2016 - 2017), o più correttamente, in considerazione della pubblicazione della procedura successivamente al termine ultimo per la presentazione del bilancio consuntivo 2018, il triennio 2016 - 2017 -2018 .

Risposta al quesito 10.1

Il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) e il servizio reso ai sensi della Legge 162/98, per la loro intrinseca natura, non rientrano tra i servizi analoghi richiesti ai fini della certificazione del possesso dei requisiti di capacità finanziaria ed economica.

Il periodo di riferimento dell'ultimo triennio da prendere in considerazione per la certificazione di cui sopra, in considerazione della pubblicazione della procedura successivamente al termine ultimo per la presentazione del bilancio consuntivo 2018 è quello del 2016 – 2017 – 2018. Quello indicato nel Disciplinare (2015 - 2016 -2017), è da considerarsi un refuso.

2) nell'allegato 4 - Schema offerta economica lotti 7 e 8 il prezzo offerto va indicato in termini di costo orario al netto dell'IVA offerto per ciascuna delle figure professionali coinvolte. Viene chiesto altresì, per ognuna di tali figure la percentuale di sconto applicata sulla base d'asta, lasciando intendere l'esistenza di una base d'asta formulata sul costo orario di ogni singola figura, elemento non riscontrabile all'interno della documentazione di gara. Si chiede se tale percentuale di sconto possa essere riferita direttamente alla base d'asta prevista a corpo nella documentazione di gara.

Risposta al quesito 10.2

Si specifica che la percentuale di sconto richiesta nello schema di offerta economica per i lotti 7 e 8 deve essere riferita direttamente alla base d'asta prevista a corpo nella documentazione di gara.

Chiarimento 11

Si riassume di seguito il quesito posto da un Operatore Economico con una comunicazione PDF.

Riferimento: Appendice n. 1 al Disciplinare: "Criteri di valutazione delle offerte" Tabella a – "Subcriterio":

Rilievi evidenziati:

- prospettata commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e ammissione alla gara e quelli oggettivi afferenti la valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione.
- Scarsa chiarezza sulle modalità indicate per l'attribuzione del punteggio.

Risposta al Chiarimento 11

Tra i criteri di aggiudicazione previsti per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'Appendice n. 1 al Disciplinare di Gara per ogni singolo lotto vi sono quelli riportati nella Tabella a.

Entrando nello specifico del chiarimento n. 14 suindicato il sub criterio C della Tabella a prevede la possibilità di assegnare fino a 12 punti sugli aspetti qualitativi dell'offerta valutando:

“Esperienza e competenza, nell'ambito dei servizi residenziali e semiresidenziali a favore delle persone affette da malattie mentali, di durata complessiva superiore ai 36 mesi”.

Oggetto di valutazione è quindi l'esperienza e la competenza che l'Operatore Economico partecipante alla gara rappresenterà al meglio nel “progetto offerta” facendo riferimento servizi residenziali e semiresidenziali a favore delle persone affette da malattie mentali, di durata complessiva superiore ai 36 mesi.

La S.A. ha stabilito in 12 punti su 70 il peso che verrà attribuito all'esperienza e alle competenze maturate ritenendo tale peso adeguato alla necessità di premiare l'offerta migliore nell'espletamento dei delicati servizi in favore di persone affette da malattie mentali come descritti, nelle linee essenziali, negli artt. 4 e 5 del Capitolato Tecnico (Allegato n. 1 al Disciplinare).

Per la valutazione di tali esperienze e competenze la Stazione Appaltante ha individuato un criterio oggettivo nel fatturato eccedente i 36 mesi per incarichi dell'ultimo triennio.

Si rimanda al chiarimento n. 6. 1 e 6.2 per la definizione degli “Incarichi dell'ultimo triennio” e per le modalità di attribuzione del punteggio.

Chiarimento 12

in relazione alla gara "Procedura aperta in modalità telematica, per l'affidamento dei servizi volti alla gestione degli interventi terapeutico-riabilitativi a favore degli utenti del dipartimento salute mentale area nord ats Sardegna - 8 lotti" siamo a formulare la seguente richiesta chiarimenti:

considerando che il capitolato prevede che all'interno di ogni struttura messa a disposizione possano essere previsti bagni condivisi per un numero massimo di 4 ospiti, si chiede, qualora siano previsti due bagni condivisi, se uno debba essere destinato ad utenza femminile ed uno ad utenza maschile benchè gli utenti non è detto che siano 4 di sesso femminile e 4 maschile.

Risposta al chiarimento n. 12

L'art. 22 del Capitolato Tecnico, Allegato 1 al Disciplinare di gara, prevede esclusivamente, tra l'altro, il limite di un bagno ogni 4 posti letto senza ulteriori prescrizioni.

Chiarimento n. 13

Chiarimenti - Requisiti ai Punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara

In merito all'importo globale del fatturato realizzato nell'ultimo triennio per servizi analoghi e elenco dei principali servizi analoghi svolti negli ultimi 3 anni richiesti nei punti di cui in oggetto, siamo a richiedere, la specifica attraverso un elenco dei servizi analoghi a quelli oggetto della gara ed in particolare per il lotti 7 e 8.

Risposta al chiarimento n. 13

Si rimanda alla risposta data al chiarimento n. 10

10/09/2019